



COMUNE DI RACALMUTO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA STIPULA DEI
GEMELLAGGI
E DEI PATTI DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA**

GEMELLAGGI

Art. 1

LO SCOPO DEL GEMELLAGGIO

Il gemellaggio è preordinato all'esigenza di instaurare relazioni privilegiate fra città sia italiane che di altre nazioni e assume come scopo l'intensificazione di rapporti umani, culturali, sociali, politici, economici, turistici, commerciali, artigianali con costante riferimento ad una azione comune per la pace, la solidarietà, l'incontro fra i popoli, la salvaguardia dei diritti umani.

Art. 2

PATTO DI AMICIZIA

Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al gemellaggio, oppure definitive relazioni con comuni rispetto ai quali non sia possibile o non sia valutato opportuno procedere al gemellaggio.

Art. 3

PATTO DI FRATELLANZA

Il Patto di Fratellanza costituisce una forma di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche, culturali, sociali, economiche o politiche rendono opportuna l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per la libertà dei popoli e la salvaguardia dell'identità storica, religiosa, culturale, linguistica e di fratellanza.

Art. 4

CARATTERISTICHE DEL COMUNE CON CUI SI ATTIVA IL GEMELLAGGIO

Il gemellaggio viene realizzato con comuni che hanno la medesima vocazione turistica, storica, culturale, economica e sociale, del Comune di Racalmuto.

Nella deliberazione istitutiva del gemellaggio il Consiglio comunale motiva i fondamenti che hanno portato al gemellaggio.

Art. 5

PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Il Consiglio comunale approva la delibera di gemellaggio, di Amicizia, di Fratellanza esplicitando i presupposti e le finalità principali.

Art. 6

REVOCA

Il Consiglio comunale, in ogni momento, per motivi di pubblico interesse, può decidere di revocare il Gemellaggio, il Patto di Amicizia e il Patto di Fratellanza.

Art. 7
STIPULA

Gli effetti del gemellaggio, del patto di amicizia e di quello di fratellanza si determinano dal momento della sottoscrizione del patto di gemellaggio della firma, da parte dei rispettivi sindaci dei patti di amicizia e fratellanza.

Art. 8
ATTIVITÀ

Il Comune di Racalmuto dà attuazione ai gemellaggi, ai patti di amicizia, ai patti di fratellanza, favorendo scambi, iniziative, esposizioni presenze dirette di delegazioni nei rispettivi comuni. Promuove la conoscenza della città reciprocamente legata e favorisce le relazioni fra i cittadini.

Art. 9
COMITATO

La Giunta comunale può decidere di nominare per ogni rapporto di gemellaggio, patto di amicizia, patto di fratellanza, un comitato, costituito da: Il responsabile del Settore Cultura, l'Assessore al ramo, il presidente del Consiglio, un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza, e due rappresentanti scelti tra i cittadini che abbiano comprovata competenza/esperienza, con il compito di promuovere tutte le attività necessarie a realizzare lo scambio di contatti e le iniziative propedeutiche e conseguenti la stipula dell'atto formale di gemellaggio, di fratellanza di amicizia.

Art.10 NORME FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rimanda alla normativa di riferimento.

Art.11 ENTRATA IN VIGORE

Una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale, il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo l'ultimo giorno di pubblicazione.